



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 25 settembre 2013

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie
Regolamentari
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

Prot. N. 427/13

Documento di consultazione CONSOB del 5 agosto 2013, relativo al “Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob”.

Nel rispondere all’invito di codesta spettabile Autorità di vigilanza a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il “Documento di consultazione”) Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l’opportunità che le viene offerta.

In tale contesto si apprezza anzitutto la strutturazione del procedimento sanzionatorio realizzata nel c.d. “Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob” che consente un’agevole e immediata ricognizione della disciplina generale applicabile.

Sul piano sostanziale si condivide, poi, l’impegno di codesta spettabile Autorità di garantire il buon funzionamento e l’efficacia dell’azione amministrativa, anche con riguardo all’esercizio del potere sanzionatorio, attraverso l’individuazione di un nuovo modello organizzativo ispirato a criteri di semplificazione procedurale e di economicità dell’azione amministrativa.

Ciò posto, pur approvando in generale la proposta di riduzione della durata complessiva del procedimento sanzionatorio e pur ritenendo che l’eliminazione dell’attuale configurazione “bifasica” dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio realizzerebbe una maggiore omogeneità e uniformità nella valutazione dei fatti contestati, consentendo anche una maggiore attuazione del principio di parità di trattamento dei soggetti interessati, ciò nondimeno si intende evidenziare come la “continenza” dei tempi di durata del procedimento rischierebbe di gravare sulla garanzia del diritto di difesa.



Alcune criticità si evidenziano, infatti, in ordine alla compressione dei termini concessi ai soggetti interessati dal procedimento sanzionatorio di presentare deduzioni scritte e documenti nonché di chiedere l'accesso agli atti e l'audizione personale in merito agli addebiti contestati, rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente.

In particolare, in tale prospettiva, potrebbe sembrare ragionevole, anzitutto, riconoscere ai destinatari del provvedimento sanzionatorio la possibilità di presentare deduzioni scritte e documenti nonché di farsi sentire personalmente entro il termine di legge di sessanta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica della lettera di contestazione degli addebiti. Così operando, infatti, si riconoscerebbe ai soggetti interessati dal provvedimento sanzionatorio un lasso temporale più ampio entro cui esercitare il loro diritto di difesa, rispetto a quello riconosciuto nel Documento di consultazione in oggetto, ove la possibilità di concedere una proroga del termine di legge risulta soggetta, tra l'altro, ad una valutazione di merito.

In secondo luogo, ma rispondendo alla medesima esigenza, si potrebbe intervenire sulla eventualità, riconosciuta nel Documento di consultazione, di presentare le deduzioni e i documenti tardivamente, ovvero sia oltre il termine di legge, ammettendo tale possibilità sino a 20 giorni, anziché 40 giorni, prima della scadenza del termine di consegna della relazione alla Commissione da parte dell'Ufficio sanzioni amministrative.

Si ritiene, tra l'altro, che tali modifiche non incidendo sulla durata complessiva del procedimento sanzionatorio, non contrastino con le ragioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, specie con l'obiettivo di assicurare la tempestività dell'esito dell'esercizio della potestà sanzionatoria della Consob e per tal via la certezza dei rapporti giuridici.

Nel restare a disposizione per ogni opportuno chiarimento dovesse manifestarsi necessario, si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale